

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA



Premesso

- che il Presidente della Giunta regionale con decreto n. 179 del 21/11/2019 ha nominato la sottoscritta dott.ssa Chiara Gibertoni quale Commissario Straordinario dell'Azienda USL di Bologna;
- che la sottoscritta Commissario Straordinario dell'Azienda USL di Bologna con provvedimento n. 67 del 29/02/2020 ha nominato la dott.ssa Francesca Novaco sub Commissario Sanitario dell'Azienda medesima;
- che la dott.ssa Francesca Novaco, con nota acquisita in atti in data 28/02/2020 al prot. n. 0022181 ha formalmente accettato la nomina e con nota in data 28/02/2020, agli atti prot. n. 0022201, ha dichiarato di:
 - a) non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dal D.Lgs. n. 502/92;
 - b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarico presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

tutto ciò premesso

tra

- dott.ssa Chiara Gibertoni nata a Modena il 19 luglio 1966 domiciliata per la carica di Commissario in Bologna, via Castiglione n. 29, la quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda USL di Bologna (C.F. 02406911202) nella sua qualità di Commissario Straordinario dell'Azienda medesima;

e

- dott.ssa Francesca Novaco nata a Reggio di Calabria il 29/07/1955 (C.F. NVCFNC55L69H224P) residente per la carica in Bologna Via Castiglione n. 29;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto)

Il Commissario Straordinario dell'Azienda USL di Bologna conferisce l'incarico di sub-Commissario Sanitario dell'Azienda medesima alla dott.ssa Francesca Novaco.

L'incarico è conferito ai sensi di quanto previsto nella Deliberazione della Giunta della Regione Emilia – Romagna n. 2098 del 18 novembre 2019 ad oggetto "Scadenze incarichi Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali – Provvedimenti".

Art. 2

(Compiti ed impegno esclusivo del sub-Commissario Sanitario)

La dott.ssa Francesca Novaco si impegna a svolgere le funzioni di

sub-Commissario Sanitario a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda.

In particolare si impegna a coadiuvare il Commissario Straordinario nelle sue funzioni, ad esercitare tutti i poteri e ogni altra funzione connessa all'attività di propria competenza di cui all'art. 3 del D.Lgs. 502/92, nonché secondo quanto previsto da ogni altra normativa e dagli atti di programmazione, nazionali e regionali, e dell'Azienda medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Ogni attività puramente occasionale, svolta al di fuori dell'Azienda sanitaria, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Commissario Straordinario.

E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di attività, uffici o cariche che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque a discapito dell'attività di sub-Commissario Sanitario.

Art. 3

(Principi di riferimento)

Il sub-Commissario Sanitario si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale, con particolare riferimento a quelli previsti dagli artt. 1 e 2 della L.R. n. 29/04.

Il sub-Commissario Sanitario risponde al Commissario Straordinario del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è responsabile dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della

realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali in dotazione.

La dott.ssa Francesca Novaco, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 e al D.Lgs. 196/2003, è tenuta a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuta a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda o per la Regione Emilia-Romagna, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 4

(Trattamento economico)

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al sub-Commissario Sanitario dell'Azienda USL di Bologna non è dovuto alcun trattamento economico ai sensi dell'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 così come modificato dalla Legge di conversione 11 agosto 2014 e dalle circolari n. 6/2014 e n. 4 /2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Al sub-Commissario Sanitario spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni.

Art. 5

(Obiettivi e sistemi di verifica)

Il Commissario Straordinario individua gli obiettivi del sub-Commissario Sanitario, in coerenza con le indicazioni normative e programmatiche statali e regionali e con gli obiettivi di mandato e



della programmazione annuale vevoli per l'Azienda.

Più in particolare gli obiettivi vevoli per il sub-Commissario

Sanitario sono:

- a) quelli individuati nel provvedimento di nomina;
- b) quelli individuati dal Commissario Straordinario coerentemente alle esigenze programmatiche dell'Azienda.

Il Commissario Straordinario stabilisce:

- gli obiettivi connessi al rapporto contrattuale, il cui mancato raggiungimento per cause imputabili alla responsabilità del sub-Commissario Sanitario costituisce un grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione del rapporto contrattuale medesimo;

La Dott.ssa Francesca Novaco è tenuta al rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza prevista dalla normativa vigente.

Art. 6

(Durata)

Fatti salvi i casi di risoluzione di cui al successivo art. 8, l'incarico decorre dal giorno 1 marzo 2020 con scadenza prevista per il giorno 15 marzo 2020.

In caso di dimissioni anticipate, la dott.ssa Francesa Novaco si impegna a darne comunicazione al Commissario Straordinario con preavviso.

Il termine di preavviso può essere derogato solo con consenso espresso dal Commissario Straordinario.

Art. 7

(Assenza di conflitto di interessi)

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art.10 del D.Lgs. n. 39/2013, è fatto divieto al sub-Commissario Sanitario di svolgere a qualunque titolo e in qualunque forma, attività o professione in favore di istituzioni sanitarie, pubbliche o private, che abbiano rapporti convenzionali con Enti del Servizio Amministrativo Regionale o in favore di imprese operanti nel settore sanitario che mantengano rapporti contrattuali con i medesimi Enti.

Il sub-Commissario Sanitario non può partecipare ad enti, associazioni, organismi comunque denominati, il cui ruolo, l'ambito di attività e le modalità di svolgimento operativo delle attività si pongano in conflitto di interessi con la carica di sub-Commissario Sanitario dell'Azienda.

L'assenza di conflitto di interessi deve essere garantita dal sub-Commissario Sanitario, ai fini del mantenimento del rapporto contrattuale, anche nei confronti del coniuge.

Art. 8

(Casi di risoluzione)

La risoluzione del contratto da parte del Commissario Straordinario avviene nei seguenti casi:

- a) assenza o impedimento del sub-Commissario Sanitario che si protragga per oltre 15 giorni;
- b) quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una grave

situazione di disavanzo o in caso di violazioni di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione aziendale, per responsabilità imputabili alle competenze del sub-Commissario Sanitario.

Il venir meno del rapporto fiduciario, legato ad esigenze di autotutela per l'immagine dell'Amministrazione aziendale o all'insorgenza di un grave conflitto di interessi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, integra la fattispecie dei gravi motivi e determina la risoluzione del contratto;

- c) qualora l'Azienda o Ente di cui ricopre l'incarico di sub-Commissario Sanitario venga soppresso o accorpato ad altra Azienda o Ente del Servizio Amministrativo Regionale, comunque denominato;
- d) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 5, connessi al rapporto contrattuale, che risultino direttamente imputabili alla responsabilità del sub-Commissario Sanitario.

Art. 9

(Indennità di recesso)

Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso, nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca o risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 8, nonché per dimissioni ai sensi dell'art. 6.

Art. 10

(Spese legali)

Ove si apra procedimento di responsabilità civile, contabile,

amministrativa o penale nei confronti del sub-Commissario Sanitario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e ineriscano allo status e alle competenze di sub-Commissario Sanitario dell'Azienda, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda e anticipata da questa; la relativa spesa è approvata con deliberazione del Commissario Straordinario e trasmessa al Collegio sindacale.

In caso di sentenza di condanna passata in giudicato, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del sub-Commissario Sanitario, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 11

(Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12

(Registrazione)

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della dott.ssa Francesca Novaco

Il Commissario Straordinario

dott.ssa Chiara Gibertoni



La dott.ssa Francesca Novaco



Bologna,

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice civile la dott.ssa Francesca Novaco dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9

La dott.ssa Francesca Novaco


